



**Provincia  
di Milano**

Direzione Centrale Risorse Ambientali  
Rifiuti e Bonifiche

### **Disposizione Dirigenziale**

Disposizione n.56/2008 del 26/02/2008

Prot. n.51881/2008 del 26/02/2008

Raccolta Generale n.3742/2008 del 26/02/2008

Fasc.2002.18.11 / 2001 / 4399

**Oggetto: Ditta SIDA FER S.r.L., con sede legale nel Comune di Milano, Piazza Luigi di Savoia n.28- Approvazione variante dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto ubicato in Vimodrone, Largo F.lli Cervi n. 20. Impianto autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 104 del 29/03/2007. D.Lgs. 152/06**

#### **IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

**Visto** il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, "*Norme in materia ambientale*";

**Visto** il D.Lgs. 25/07/2005 n. 151 "*Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento di rifiuti*" e smi

**Vista** la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e smi;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);

**Visti** gli articoli 57 e 59 dello Statuto della Provincia e gli articoli 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Delib. G.P. n. 234488/2002.3.14/2001/6836 del 20/12/2006);

**Richiamato** il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con deliberazioni G.P.n. 23352/1184/91 del 18.11.97 e n. 1934/1184/91 del 29.01.98 e successive integrazioni;

**Richiamate le D.D.G.R.:**

- 25 Gennaio 2002 n. 7851 avente per oggetto: *"Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6"*;
- 6 Agosto 2002 n. 10161 avente per oggetto: *"Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione"*;
- 19 novembre 2004 n. 19461 avente per oggetto: *"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01"*;
- 12 giugno 1997 n. 7/29257 *"Adozione delle norme di funzionamento della Conferenza di servizi di cui all'art. 27 del D.Lgs.22/97"*;

**Ricordato che** la ditta Sidafer S.r.L è destinataria dei provvedimenti di seguito indicati:

- Delibera di Giunta Regionale n.VII/8687 del 09/04/2002 avente per oggetto *"Ditta Sidafer S.r.L. con sede legale in Milano Piazza della Repubblica 10. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Vimodrone (MI) via Aldo Moro ang. F.lli Cervi, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt.27 e 28 del d.lgs. 5/2/1997, n.22 s smi"*;
- Autorizzazione Dirigenziale nr.104/02 del 13/08/2002 -R.G. n.5590/02- rilasciata dalla Provincia di Milano ed avente ad oggetto *"Nulla-osta per modifiche migliorative dell'impianto di deposito preliminare, messa in riserva, recupero dei rifiuti speciali non pericolosi della Soc. SIDAFER S.r.L. sita in Vimodrone - via F.lli Cervi snc e autorizzato con D.G.R. n. 8687 del 9/4/2002"*;
- Autorizzazione Dirigenziale nr.113/03 del 15/10/2003 -R.G. n.8789/03- rilasciata dalla Provincia di Milano ed avente ad oggetto *"Nulla-osta per varianti migliorative dell'impianto di deposito preliminare, messa in riserva, recupero dei rifiuti speciali non pericolosi della Soc. Sidafer S.r.L. sita in Vimodrone, L.go F.lli Cervi snc, autorizzato con D.G.R. n. 8687 del 9/4/2002 e Aut. Dir. n° 104 del 13/08/2002"*;
- Disposizione Dirigenziale nr.462/05 del 18/10/2005 -R.G. n.10820/05- rilasciata dalla Provincia di Milano ed avente ad oggetto *"Nulla-osta alla realizzazione di varianti migliorative non sostanziali all'impianto di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi della Ditta Sidafer S.r.L., sito in comune di Vimodrone (MI), L.go F.lli Cervi 20"*;
- Disposizione Dirigenziale n.104 del 29/03/2007 – R.G. 6729/07 – rilasciata dalla Provincia di Milano ed avente ad oggetto *"Ditta SIDAFER S.r.L., con sede legale in Milano, Piazza Luigi di Savoia n.28. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13),*

*deposito preliminare (D15) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi da effettuare presso l'insediamento ubicato nel comune di Vimodrone, Largo F.lli Cervi n.20. Impianto già autorizzato con D.G.R. n. VII/8687 del 09/04/2002 e s.m.i. Art.210 D.Lgs.152/06"*

#### **Viste**

- la nota datata 11/09/2006 ed acquisita agli atti in data 21/12/2006 con prot. gen. n. 265107, con la quale la ditta Sidafer S.r.L. ha richiesto una variante dell'autorizzazione consistente nell'installazione di un impianto di frantumazione materiali metallici accanto alla pressa cesoia ed al tritratore esistenti;
- la nota datata 02/02/2007 ed acquisita agli atti in data 15/03/2007 con prot. gen. n. 66247, con la quale la ditta Sidafer S.r.L. ha richiesto una variante dell'autorizzazione consistente nell'aumento del 10% del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili in un anno arrivando ad un valore di 27.500 tonnellate e nell'inserimento dei seguenti codici Cer : 170802 e 191202;

**Ricordato** che per l'esame delle istanze sopra indicate è stata convocata conferenza di servizi per giorno 8 maggio 2007 nel corso della quale sono stati espressi i pareri di seguito indicati

#### **PROVINCIA DI MILANO:**

Preliminarmente dà atto che l'ASL della provincia di Milano 2 con nota del 19/4/2007 ha espresso **parere favorevole** alle richieste di variante oggetto dell'odierna conferenza di servizi. Chiede alla ditta l'integrazione della documentazione di seguito indicata:

- 1) due marche da bollo da Euro 14,61;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.G.R. 10161/02.

#### **COMUNE DI VIMODRONE:**

Fa presente che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.28 del 26/03/2007 è stato approvato il piano dei Servizi dal quale risulta che nelle immediate vicinanze dell'insediamento produttivo verrà costruita una scuola materna e che comunque si stanno completando dei nuovi insediamenti residenziali e pertanto si richiede una nuova valutazione dell'impatto acustico

#### **ARPA Dipartimento di Milano:**

Si riserva di fornire la descritta relazione previsionale di impatto acustico alla propria unità operativa specialistica per le valutazioni di competenza

#### **SIDAFER S.R.L.**

La ditta si impegna a presentare la documentazione richiesta nel più breve tempo possibile

**Precisato** che la Conferenza di Servizi si è conclusa, come da verbali agli atti, come di seguito riportato "La conferenza si conclude con l'invito alla ditta a trasmettere, entro 30 giorni, la documentazione richiesta dagli enti. Una volta acquisita la predetta documentazione la Provincia richiederà agli enti i pareri di competenza, senza convocare ulteriore conferenza, ed in caso di esito favorevole procederà con l'emanazione del relativo provvedimento";

**Vista** la nuova valutazione di impatto acustico trasmessa dalla ditta Sidafer Srl con nota data 24/07/2007 ed acquisita agli atti con prot. gen. n. 181673;

**Richiamata** la nota del 10/09/2007 con la quale si è provveduto a richiedere il parere di competenza ad ARPA e Comune di Vimodrone

**Vista** la nota datata 05/11/2007 acquisita agli atti in data 13/11/2007, prot. gen. n. 249946, con la quale l'Arpa, Dipartimento provinciale di Milano ha espresso parere favorevole vincolato:

- 1) "alla effettuazione, dopo la realizzazione della variante in oggetto, di una indagine fonometrica con rilevamenti da eseguire secondo le modalità indicate dall'Unità Operativa

Agenti Fisici di ARPA – Dipartimento di Milano;

2) alla definizione, secondo disposizioni da richiedere all'unità operativa stessa, dei siti in corrispondenza dei quali eseguire i rilevamenti di cui al punto precedente".

**Vista** la nota del 14/11/2007, acquisita agli atti in data 19/11/2007, prot. gen. n. 254863, con la quale il Comune di Vimodrone ha espresso parere favorevole alla realizzazione della variante in oggetto, vincolandolo "alla effettuazione di indagine fonometrica che dovrà essere trasmessa al servizio scrivente non appena effettuata".

**Vista** la nota della ditta Sidafer srl datata 10/01/2008 ed acquisita agli atti in data in data 17/01/2008 con prot. gen. n. 14250;

**Visto** l'allegato tecnico datato 24/01/2008 e che si unisce a formare parte integrante del presente provvedimento quale allegato "A", nel quale sono indicate le caratteristiche dell'impianto citato, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati ed i relativi codici CER;

**Ritenuto**, pertanto, per le ragioni sopra indicate, di procedere, alla conclusione del procedimento con il rilascio delle varianti all'autorizzazione, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate nel predetto allegato tecnico, nelle note dell'ARPA datata 05/11/2007 e del Comune di Vimodrone del 14/11/2007;

**Ritenuto** di fissare, ai sensi della D.G.R. n.19461 del 19/11/2004, l'ammontare della garanzia finanziaria in € **109.682,99** così come di seguito specificato:

messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi	mc 3310 x 176,62x10%	€	58.461,22*
deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi	mc 50x 176,62	€	8.831,00
operazioni di recupero rifiuti speciali	27.500 t/anno - 95 t/die	€	42.390,77

\* Si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

a fronte di una fidejussione già prestata a seguito della Disposizione Dirigenziale nr. 104/07 del 29/03/2007 -R.G. 6729/07- per un importo di € 107.916,79, la Sidafer S.r.L. dovrà predisporre una integrazione della precitata garanzia finanziaria per un ammontare di € **1.766,20**;

**Ritenuto** di determinare, ai sensi della D.G.R. n. VII/8882 del 24/04/2002, come recepita dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 0132194/2002 del 23/10/2002, l'importo degli oneri istruttori relativi al presente provvedimento in euro 600,00, da versare a mezzo c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

**Dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997 e s. m. i.;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

## DISPONE

per i motivi espressi in premessa che si intendono espressamente richiamati, di **autorizzare** la ditta SIDAFER S.r.l., con sede legale nel comune di Milano, Piazza Luigi di Savoia n. 28, ad apportare le varianti indicate in premessa presso l'impianto, ubicato in Vimodrone, Largo F.lli Cervi n. 20 ed autorizzato, con Disposizione Dirigenziale n. 104 del 29/03/2007, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R3,R4,R5) di rifiuti speciali non pericolosi subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui all'allegato tecnico del 24/01/2008 nonché alle prescrizioni/ condizioni di seguito indicate:

- 1) di confermare, per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, le determinazioni di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 104 del 29/03/2007 - R.G. 6729/07 - che si intendono integralmente richiamate;
- 2) la scadenza del presente atto rimane fissata alla data del 10/04/2017 e l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- 3) di procedere alla effettuazione, dopo la realizzazione della variante in oggetto, di una indagine fonometrica con rilevamenti da eseguire secondo le modalità indicate dall'Unità Operativa Agenti Fisici di ARPA – Dipartimento di Milano;
- 4) di procedere alla definizione, secondo disposizioni da richiedere all'unità operativa stessa, dei siti in corrispondenza dei quali eseguire i rilevamenti di cui al punto precedente;
- 5) di trasmettere al Comune di Vimodrone l'indagine fonometrica di cui al punto 3) appena effettuata;
- 6) di dare atto che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
- 7) di fissare, ai sensi della D.G.R. n.19461 del 19/11/2004, l'ammontare della garanzia finanziaria in € 109.682,99; a fronte di una fidejussione già prestata a seguito della Disposizione Dirigenziale nr. 104/07 del 29/03/2007 -R.G. 6729/07- per un importo di € 107.916,79, la Sidafer S.r.L. dovrà predisporre un' integrazione della precitata garanzia finanziaria per un ammontare di € 1.766,20;
- 8) di determinare in € 600,00 l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n. VII/8882 del 24/04/2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194/2002 del 23/10/2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano.
- 9) di dare atto che la mancata integrazione della garanzia finanziaria di cui al punto 7 e/o il mancato versamento degli oneri istruttori di cui la punto 8, comporta la revoca del provvedimento stesso;
- 10) il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato all'integrazione della

garanzia finanziaria ed al pagamento degli oneri istruttori;

11) l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso alla Sidafer Srl;

12) il presente atto verrà notificato alla ditta Sidafer S.r.L, con sede legale nel comune di Milano - piazza Luigi di Savoia n. 28 - e copia dello stesso verrà trasmessa , a mezzo raccomandata A/R a: Regione Lombardia, A.R.P.A, competente per territorio, Comune di Vimodrone ed Asl della Provincia di Milano 2

13) il presente provvedimento viene comunicato ai sensi dell'art. 208, commi 18 e 19, del D.L.gs. n. 152 del 2006, e s.m.i., al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del medesimo decreto c/o il Ministero dell'Ambiente, via Cristoforo Colombo n. 44, Roma.

Si dà atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

**Il Direttore Centrale Risorse Ambientali  
Settore Rifiuti e Bonifiche  
(Dott.ssa Cristina Melchiorri)**

*Cristina Melchiorri*



all. A SIDAFER variante.d

Milano, li 26/02/2008

La presente decisione è da inserire nell'apposito registro e da trasmettere a:

- Archivio per esposizione all'Albo

IL DIRETTORE

*Cristina Melchiorri*

*Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo  
Pratica trattata da: Dott. Giovanni Marasco*

24/1/2008

ALLEGATO A

Ditta: Sidafer srl.

Insedimento: largo F.lli Cervi nr. 20, Vimodrone (MI).

**1. Descrizione della variante sostanziale e variante non sostanziale**

1.1 La variante prevede l'installazione di un impianto di frantumazione rifiuti metallici accanto alla pressa cesoia e al trituratore esistenti (rif. Lay-out 2, aggiornamento 26/02/2007). Tali impianti funzioneranno in alternativa l'uno all'altro.

1.2 La variante non sostanziale prevede:

- l'aumento del 10% del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili in un anno arrivando a 27.500 tonnellate per un quantitativo giornaliero di circa 95 t/die (circa 80 mc/die);
- l'inserimento nuovi codici CER e relative operazioni eseguite ex Allegato C Parte quarta D.LGS 152/2006:

CER	Descrizione	Operazione (allegato C)
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13
19 12 02	Metalli ferrosi	R13-R4

1.3 Caratteristiche dell'impianto di frantumazione (mulino a martelli):

Matricola	Modello	Bocca alimentazione	Peso	Potenza motore diesel	Produzione oraria materiale denominato "raccolta"	Produzione oraria materiale denominato "cesoiato"
		mm	Kg	KW	t/h	t/h
0008/06/M	HM 2000	1800 x 700	70000	1600	12-14	25-55

1.4 L'impianto di frantumazione può produrre uno scarto denominato "metallo sporco" costituito in prevalenza da metalli non ferrosi scartati dall'impianto (alluminio, ottone...), sterili (terra, silice...), pezzetti di legna e plastica; nell'impianto di frantumazione non vengono trattati veicoli fuori uso bonificati (CER 160106);

1.5 I rifiuti (metallo sporco) vengono messi in riserva (R13) in cassone da 20 mc; tali rifiuti sono da considerarsi rifiuti speciali non pericolosi con i seguenti codici:

- 19 12 01 carta e cartone;
- 19 12 03 metalli non ferrosi;
- 19 12 04 plastica e gomma;
- 19 12 05 vetro;
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce);

la Ditta può cernire tale scarto per separare componenti metallici, plastica e legno da posizionare nei vari depositi della Ditta, in modo da recuperare il più possibile i vari materiali.

1.5 La Ditta è in possesso dell'Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n°729/2007, avente per oggetto "D.lgs 152/06, art. 269, c. 2, autorizzazione alle emissioni in atmosfera: Ditta Sidafer srl - Vimodrone (MI)".

**2. Descrizione delle operazioni e dell'impianto**

2.1 L'impianto occupa una superficie di 8.193,13 mq, censita al catasto del Comune di Vimodrone al foglio 18, mappali 103 e 146;

- 2.2 La suddetta area ricade in "Zone D1, produttive di conferma", come risulta dal certificato di destinazione urbanistica relativo al PRG vigente nel Comune di Vimodrone, datato 10/10/2006;
- 2.3 Vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 2.4 In particolare vengono eseguiti i seguenti trattamenti:
- Pressatura, cesoiatura, frantumazione, triturazione, selezione e cernita di rifiuti speciali non pericolosi (R3,R4,R5);
- 2.5 L'impianto è dotato di:
- gru fissa su basamento cls, nastro trasportatore, pressa-cesoia, tritratore e frantumatore;
- 2.6 L'impianto risulta organizzato nelle aree funzionali indicate nella Tavola 2 "Layout", scala 1:200, aggiornamento 26/02/2007;
- 2.7 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4, R5) è di 27.500 tonnellate/anno pari a circa 95 ton/die (circa 80 mc/die);
- 2.8 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alla messa in riserva (R13) è di 3.310 mc pari a 4.500 tonnellate;
- 2.9 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alla messa in riserva (R13) provenienti dalle attività di cernita e adeguamento volumetrico da destinare ad attività di recupero in altri impianti è di 100 mc pari a circa 120 tonnellate
- 2.10 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a deposito preliminare è di 50 mc, pari a circa 65 tonnellate;
- 2.11 I tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare sono di seguito indicate:

Codici CER	R13	R3	R4	R5	D15
020104	X	X			
020110	X		X		
030101	X	X			
030105	X	X			
030301	X	X			
070299 (scarti di gomma)	X	X			
100210	X		X		
110206	X		X		X
110501	X		X		
110502	X		X		
120101	X		X		
120102	X		X		
120103	X		X		
120104	X		X		
120105	X	X			
120113	X		X		X
120199 (lim. ai cascami)	X		X		
150102	X	X			
150103	X	X			
150104	X		X		
150105	X	X	X	X	
150106	X	X	X	X	
150107	X			X	
150109	X	X			
160103	X	X			
160106	X		X		

Codici CER	R13	R3	R4	R5	D15
160116	x		x		
160117	x		x		
160118	x		x		
160119	x	x			
160120	x			x	
160122	x		x		
160214	x				
160216	x				
170201	x	x			
170202	x			x	
170203	x	x			
170401	x		x		
170402	x		x		
170403	x		x		
170404	x		x		
170405	x		x		
170406	x		x		
170407	x		x		
170411	x		x		
170604	x				
170107	x			x	
170802	x				
170904	x			x	
191001	x		x		
191002	x		x		
191202	x		x		
191203	x		x		
191204	x	x			
191205	x			x	
191207	x	x			
191212	x	x	x	x	x
200102	x			x	
200136	x				
200138	x	x			
200139	x	x			
200140	x		x		
200141					x
200199 (ingombranti, da pulizia solai e cantine con componenti metalliche da recuperare)	x		x		x
200301	x	x	x	x	
200307	x	x	x	x	

N.B. per i rifiuti RAEE di cui al D.Lgs 151/2005, aventi CER 160214, 160216 e 200136 la Ditta effettua solo la messa in riserva.

### 3 Prescrizioni.

- 3.1 Le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 3.2 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei



- rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.3 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 3.4 Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28/12/1993 nr. 549 recante "misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e relative norme applicative;
- 3.5 Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in ivi contenute;
- 3.6 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 3.7 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 3.8 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 3.9 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 3.10 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 3.11 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 3.12 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;
- 3.13 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti.
- 3.14 I container depositati lungo il Canale Adduttore "A" non possono contenere rifiuti;
- 3.15 Per i RAEE la Ditta deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs 151 del 25/7/2005;
- 3.16 Per i RAEE così come definiti dal D.Lgs 151/05 la Ditta può effettuare solo le operazioni di messa in riserva (R13).

#### 4 Piani

##### 4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato

in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previa nulla osta della Provincia di Milano, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 4.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

---

Responsabile dell'istruttoria tecnica: Dr. Marco Casero  
Pratica trattata da: Dr. Rocco Caravelli



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto  
II NOTIFICATORE  
(PATRIZIA VITALONI) Messo Notificatore, ho notificato un esemplare del  
retroesteso atto e relativi atti allegati a:

Al legale rappresentate pro-tempore della

SIDAFER SRL

PIAZZA LUIGI DI SAVOIA , 28

20124 MILANO

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MI - CORDUSIO
14 MAR. 2008
II NOTIFICATORE Patrizia Vitaloni

